



**FIGC LEGA NAZIONALE DILETTANTI
DIVISIONE CALCIO A 5**
Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma
P.IVA 06164791003

Tel. +39 06 32822.601 - fax +39 06 32822.722
calcio5.gare@figc.it
calcio5@pec.divisionecalciola5.it
www.divisionecalciola5.it



Stagione Sportiva 2020/2021

Comunicato Ufficiale N. 265

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Si pubblica, in allegato, la Circolare della L.N.D.:

- Circolare N. 43 del 07.12.2020 inerente i Decreti "Ristori" - Nuove scadenze tributarie (all.1).

3. COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE

Publicato in Roma ed affisso all'albo della Divisione Calcio a Cinque il 09/12/2020.

IL SEGRETARIO
Fabrizio Di Felice

IL VICE COMMISSARIO STRAORDINARIO
Gianfranco Tosoni



**Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.
Alla Divisione Calcio a Cinque
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Loro Sedi**

CIRCOLARE N° 43

Oggetto: Decreti “Ristori” - Nuove scadenze tributarie

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 37-2020 elaborata dal Centro Studi Tributarî della L.N.D., inerente l’oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilìa)

CENTRO STUDI TRIBUTARI
CIRCOLARE N. 37 – 2020

Oggetto: Decreti “Ristori” - Nuove scadenze tributarie

A seguito delle disposizioni introdotte con i Decreti “Ristori”, si rende opportuno fare il punto sulle nuove scadenze tributarie, con particolare riferimento a quelle che più interessano le Società e le Associazioni Sportive Dilettantistiche associate alla Lega Nazionale Dilettanti.

Termine di presentazione della dichiarazione REDDITI e della dichiarazione IRAP 2020 relative al periodo d'imposta 2019 – (Art. 3 D.L. n. 157 del 30 novembre 2020) Per tutti i contribuenti il termine è prorogato dal 30 novembre al **10 dicembre 2020**-

Termine per il versamento della seconda rata di acconto IRES, IRPEF e IRAP per il 2020 - (Art. 2 D.L. n. 157 del 30 novembre 2020) -

-Tutti i contribuenti esercenti attività di impresa (ASD e SSD per l'attività commerciale svolta) **con esercizio sociale al 31 dicembre 2019**, possono versare il secondo acconto delle imposte 2020 anziché il 30 novembre 2020, entro il **10 dicembre 2020**;

-I contribuenti esercenti attività d'impresa (ASD e SSD per l'attività commerciale svolta) **con esercizio sociale al 31 dicembre 2019**, con ricavi o compensi **non** superiori a 50 milioni di euro nel 2019 e che hanno subito una diminuzione del fatturato e dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre del 2020 rispetto al primo semestre del 2019, possono versare il secondo acconto relativo al 2020 anziché il 30 novembre 2020, **entro il 30 aprile 2021**;

-I contribuenti che operano nei settori economici, di cui all'allegato 1 del D.L. n. 149/2020 (tra questi, con codici ATECO: 931200 – attività di Club Sportivi; 931910 – enti e organizzazioni sportivi; 931999 – altre attività sportive nca.), **con esercizio sociale al 31 dicembre 2019**, che hanno subito restrizioni, con domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (**zone rosse**) possono versare gli acconti delle imposte per il 2020, anziché il 30 novembre 2020, **entro il 30 aprile 2021, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi e alla diminuzione del fatturato**. A tale riguardo, sono considerate “zone rosse” quelle individuate con l'Ordinanza del Ministro della Salute del 26 novembre 2020 e, cioè: Abruzzo, Calabria, Campania, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, Toscana e Provincia autonoma di Bolzano.

Termine per i versamenti fiscali e contributivi in scadenza nel mese di dicembre 2020 (art. 7 D.L. n. 149 del 9 novembre 2020 e art 2 del D.L. n. 157 del 30 novembre 2020) -.

Trattasi di:

- IVA relativa al mese di novembre 2020 (contribuenti mensili) in scadenza il **16 dicembre 2020**;

-acconto IVA il cui versamento è in scadenza entro il **27 dicembre 2020**;

-ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati ex artt. 23 e 24 DPR n. 600/1973 e delle trattenute per le addizionali regionali e comunali, in scadenza il **16 dicembre 2020**;

-versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali, con esclusione di quelli INAIL, relativi alle contribuzioni corrisposte nel mese di novembre 2020, Gestione separata inclusa, in scadenza il **16 dicembre**.

I suddetti versamenti possono essere versati o in unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o in quattro rate mensili, di pari importo, senza applicazione di interessi o sanzioni, con pagamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

Destinatari della sospensione sono:

- i contribuenti con ricavi/compensi commerciali non superiori a 50 milioni di euro nel 2019 e che hanno subito una diminuzione del fatturato/corrispettivi di almeno il 33% nel mese di novembre 2020 rispetto allo stesso mese del 2019;

- i contribuenti che esercitano le attività economiche sospese ex art. 1 DPCM 3 novembre 2020, con domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da un elevato rischio (**zone rosse**). Per detti soggetti la sospensione è prevista a **prescindere** dai requisiti relativi ai ricavi o alla diminuzione del fatturato.

Termini per il pagamento delle rate per la rottamazione-ter e del saldo e stralcio

in scadenza nel 2020 - (Art 4 D.L. n. 157 del 30 novembre 2020) -

Sono prorogati al **1° marzo 2021** i termini per il pagamento:

- delle rate della rottamazione-ter – già differita il 10 dicembre 2020, sempre che le rate scadute nel 2019 siano state regolarmente pagate (le quattro rate della rottamazione-ter scadute nel 2020 (28 febbraio; 31 maggio; 31 luglio e 30 novembre 2020));

- della seconda e terza rata delle somme dovute a saldo e stralcio (31 marzo e 31 luglio 2020).

In assenza di ulteriori determinazioni e chiarimenti da parte dell'Amministrazione Finanziaria, restano fermi i termini – 30 dicembre 2020 – per i versamenti a saldo 2019 dell'IRES e della prima rata di acconto IRES 2020 dovuti dai soggetti IRES con esercizio sociale chiuso al 30 giugno 2020.

Per quanto riguarda il versamento dell'IRAP dovuta dagli stessi soggetti, si ricorda che l'imposta a saldo 2019 e la prima rata di acconto 2020 non devono essere versate (art. 24 del D.L. n. 34/2020 - "Rilancio"). Tuttavia, l'importo della prima rata di acconto è da ritenersi come versato ai fini del calcolo dell'imposta dovuta per il 2020.